

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 settembre 2011, n. 42/R

Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell'imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali).

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

SOMMARIO

Art. 1 - Modalità per la determinazione del potenziale di sviluppo a contenuto innovativo dei progetti di investimento

Art. 2 - Modalità per la determinazione delle imprese in espansione

Art. 3 - Attuazione delle agevolazioni

Art. 4 - Spese ammissibili

Art. 5 - Modalità di concessione delle agevolazioni

Art. 6 - Realizzazione degli investimenti

Art. 7 - Controlli

Art. 8 - Revoca delle agevolazioni

Art. 9 - Modalità di raccordo con le banche dati regionali al servizio delle imprese

Art. 10 - Modalità di raccordo con le banche dati regionali al servizio delle imprese

Art. 11 - Norma transitoria abrogazioni

Art. 12 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera a) dello Statuto;

Vista la legge regionale 29 aprile 2008 n. 21, recante norme per la (Promozione dell'imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali) e, in particolare, l'articolo 9;

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 28 luglio 2011;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 16, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale toscana 15 novembre 2010, n. 2;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta Regionale n. 711 del 1 agosto 2011 avente ad oggetto "Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 29 aprile 2008 n. 21 (Promozione dell'imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali). Approvazione ai fini dell'acquisizione dei pareri previsti dallo statuto regionale";

Visto il parere favorevole della III commissione consiliare espresso nella seduta del 7 settembre 2011;

Visto l'ulteriore parere di cui all'articolo 16, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale 15 novembre 2010, n. 2;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 settembre 2011, n. 779;

Considerato quanto segue:

1. la legge regionale 11 luglio 2011, n. 28 (Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell'imprenditoria giovanile) ha modificato in maniera significativa la disciplina regionale in materia di agevolazioni alle imprese, sia relativamente alla categoria dei potenziali destinatari delle misure agevolative, che è stata ampliata prevedendo le donne e i lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali, sia rispetto alle tipologie di agevolazioni, introducendo agevolazioni sotto forma di garanzia e contributi in conto interesse in luogo di finanziamenti a tasso zero. Pertanto, si rende necessaria l'emanazione di un nuovo regolamento che sostituisca ed abroghi il vigente;

2. come previsto dall'articolo 9, comma 1, lettere a) e b) è opportuno fornire una più puntuale definizione delle modalità per la determinazione del potenziale di sviluppo innovativo dei progetti e delle modalità per la determinazione delle imprese in espansione;

3. in conformità al principio di semplicità dei rapporti tra imprese e istituzioni sono introdotte modalità semplificate della procedura quando la concessione delle agevolazioni è relativa a finanziamenti di importo non superiore ad € 50.000,00;

4. al fine di adottare tempestivamente gli atti attuativi e portare a regime la nuova disciplina è prevista l'immediata entrata in vigore del regolamento;

si approva il presente regolamento

Art. 1

Modalità per la determinazione del potenziale di sviluppo a contenuto innovativo dei progetti di investimento (articolo 9, comma 1, lettera a) l.r. 21/2008)

1. Si considerano con potenziale di sviluppo a contenuto innovativo i progetti di investimento presentati dalle imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell'imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali) che prevedono almeno una delle seguenti attività:

- a) la realizzazione di un nuovo prodotto o di un nuovo servizio rispetto al mercato di riferimento;
- b) lo sviluppo di nuove tecniche di produzione di beni o servizi rispetto al mercato di riferimento;
- c) lo sviluppo di nuove modalità organizzative;
- d) l'utilizzo di tecniche di distribuzione innovative rispetto al mercato di riferimento;
- e) l'utilizzo di un nuovo brevetto proprio o di altri soggetti.

Art. 2

Modalità per la determinazione delle imprese in espansione (articolo 9, comma 1, lettera b) l.r. 21/2008)

1. Si considerano in espansione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4 bis della l.r. 21/2008, le imprese che, nel periodo considerato dall'articolo 2, comma 4 della l.r. 21/2008, danno attuazione a un piano di sviluppo aziendale che prevede investimenti, finalizzati a consolidare o migliorare il proprio posizionamento competitivo, diretti in particolare a:

- a) realizzare nuovi prodotti o servizi;
- b) migliorare il posizionamento su mercati esistenti o accedere a nuovi mercati, anche esteri;
- c) incrementare l'efficienza o ridurre l'impatto ambientale dei processi produttivi;
- d) realizzare processi di integrazione aziendale, quali acquisto di azienda o ramo di azienda, fusioni per unione o incorporazione;
- e) realizzare un incremento dell'occupazione nei due anni successivi alla richiesta di agevolazioni.

Art. 3

Attuazione delle agevolazioni
(articolo 9, comma 1, lettera c) l.r. 21/2008)

1. Le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dall'articolo 5, comma 1 della l.r. 21/2008 sono definite, nel rispetto della normativa vigente, con la delibera di cui all'articolo 6 della l.r. 21/2008.

Art. 4

Spese ammissibili
(articolo 9, comma 1, lettera d) l.r. 21/2008)

1. Sono ammissibili le seguenti spese:

- a) per investimenti in attivi materiali:
 - 1) impianti industriali;

- 2) impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

- 3) macchinari, attrezzature e arredi;

- 4) opere murarie e assimilate, se funzionalmente correlate agli investimenti in macchinari o attrezzature;

- 5) impiantistica aziendale;

- b) per investimenti in attivi immateriali: acquisizione di diritti di brevetto, licenze, marchi, avviamento;

- c) acquisto di servizi di consulenza, compresa la predisposizione del piano di impresa;

- d) attività promozionali;

- e) costi di brevetto e altri diritti di proprietà industriale;

- f) capitale circolante connesso agli investimenti, nella misura massima del 40 per cento del finanziamento oggetto dell'agevolazione.

Art. 5

Modalità di concessione delle agevolazioni
(articolo 9, comma 1, lettera e) l.r. 21/2008)

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 1 della legge sono concesse ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis").

2. Le agevolazioni sono concesse nei limiti degli stanziamenti definiti dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della l.r. 21/2008.

3. La procedura per la concessione delle garanzie su finanziamenti di importo non superiore a 50.000,00 euro è svolta con modalità semplificata.

4. L'agevolazione finanziaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della l.r. 21/2008 consiste in un contributo per la riduzione del tasso di interesse applicato dal soggetto finanziatore sui finanziamenti e sulle operazioni di leasing, nella misura definita dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 6 della l.r. 21/2008. Il contributo in conto interessi è erogato in un'unica soluzione, attualizzato alla data di erogazione del finanziamento.

5. L'agevolazione finanziaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) della l.r. 21/2008 consiste in una garanzia diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed escutibile a prima richiesta rilasciata dal soggetto attuatore ai soggetti finanziatori.

6. L'agevolazione finanziaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) della l.r. 21/2008 consiste nell'assunzione di partecipazioni di minoranza al capitale di imprese, costituite nella forma di società di capitale, comprese le società cooperative, finalizzata a finanziare un programma di investimenti.

7. Lo smobilizzo della partecipazione di minoranza può avvenire tramite:

- a) acquisto da parte dei soci o dell'impresa;
- b) vendita sul mercato;
- c) collocamento dell'impresa sui mercati regolamentati;
- d) esercizio del diritto di recesso.

Art. 6

Realizzazione degli investimenti
(articolo 9, comma 1, lettera f) l.r. 21/2008)

1. Gli investimenti devono essere realizzati entro dodici mesi dalla data di erogazione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore o dalla data di versamento della partecipazione al capitale di rischio.

2. Entro due mesi dal termine indicato al comma 1 il beneficiario dell'agevolazione è tenuto a rendicontare le spese ammesse all'agevolazione, salvo il caso delle agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) della l.r. 21/2008.

Art. 7

Controlli (articolo 9, comma 1, lettera g) l.r. 21/2008)

1. I controlli sono effettuati dal soggetto attuatore degli interventi anche mediante ispezioni e verifiche in loco e a campione sulle imprese beneficiarie delle agevolazioni al fine di verificare:

- a) la veridicità delle dichiarazioni rese dal beneficiario;
- b) lo stato di attuazione del programma di investimento.

Art. 8

Revoca delle agevolazioni
(articolo 9, comma 1, lettera h) l.r. 21/2008)

1. E' disposta la revoca dell'agevolazione qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) il programma di investimento non sia completato entro dodici mesi dalla data di erogazione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore, salvo il caso in cui sia stata richiesta e autorizzata una proroga;
- b) il programma di investimento sia stato realizzato in modo difforme da quello ammesso a finanziamento, salvo il caso che sia stata richiesta e autorizzata una rimodulazione del programma di investimento stesso;
- c) sia accertata l'insussistenza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità alle agevolazioni;
- d) il rifiuto di sottoporsi ai controlli di cui all'articolo 7;
- e) la rinuncia del beneficiario;
- f) l'agevolazione sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti;

g) cessazione dell'attività, concordato preventivo con cessione dei beni, concordato fallimentare, fallimento, oppure in caso di cessione dei beni oggetto di agevolazione prima del termine stabilito con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 5, comma 3 della l.r. 21/2008, qualora non siano sostituiti con altri aventi la stessa funzione nel processo produttivo;

h) dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e dai controlli eseguiti emergano inadempimenti dell'impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 5, comma 3 della l.r. 21/2008;

2. In caso di parziale realizzazione del progetto di investimento è disposta la revoca parziale dell'agevolazione concessa.

Art. 9

Modalità di raccordo con le banche dati regionali al servizio delle imprese (articolo 9, comma 1, lettera i) l.r. 21/2008)

1. La banca dati delle agevolazioni previste dalla l.r. 21/2008 si integra con il sistema regionale di "e-government" degli interventi a favore delle imprese, di cui all'articolo 5 sexies della legge regionale 20 marzo 2000 n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive), secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 26 gennaio 2004 n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana") e dalla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).

2. La banca dati si integra altresì con il sistema toscano dei servizi per le imprese di cui all'articolo 39 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).

Art. 10

Norma transitoria e abrogazioni

1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 novembre 2008, n. 59/R (Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 29 aprile 2008 n. 21 "Promozione dell'imprenditoria giovanile") è abrogato fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. Ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 28 (Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell'imprenditoria giovanile) alle domande di agevolazione presentate dalle imprese

giovanili con potenziale di sviluppo a contenuto tecnologico e innovativo fino al giorno antecedente il decreto del dirigente regionale di cui all'articolo 5, comma 3 della l.r. 21/2008, si applica il d.p.g.r 59/R/2008.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

La Vicepresidente
TARGETTI

Firenze, 16 settembre 2011

SEZIONE II

CORTE COSTITUZIONALE

- Ricorsi

Ricorso avverso L. n. 106/2011 "Prime disposizioni urgenti per l'economia".

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO

della REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente pro tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 765 del 05 settembre 2011, rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Lucia Bora, domiciliato presso lo studio dell'Avv. Marcello Cecchetti, in Roma, Via A. Mordini 14.

contro

- il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro tempore*
per la dichiarazione di illegittimità costituzionale

dell'art. 5, comma 2, lett. b) n. 1, del decreto legge n. 70 del 2011 convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011 n. 106, per violazione degli artt. 117, 118 e 120 Cost. anche sotto il profilo di violazione del principio della leale cooperazione.

Sulla G.U. Serie generale n. 160 del 12/07/2011 è stata pubblicata la legge 12 luglio 2011 n. 106 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio

2011 n. 70 recante *Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia*.

In particolare, l'art. 5, comma 2, lett. b) n. 1, per quanto qui rileva, conferma il meccanismo semplificato per superare il dissenso tra Amministrazioni diverse in Conferenza di servizi già introdotto dal Decreto Legge 78/2010 (ed impugnato dalla Regione Toscana, reg. ric. N. 97/2010; l'udienza pubblica è fissata per il giorno 23 novembre p.v.).

Prima del Decreto Legge 78/2010, le norme prevedevano procedimenti complessi che tutelavano i livelli di competenza della Regione e degli enti locali, mentre con l'art. 49, terzo comma, del citato Decreto Legge 78/2010 il procedimento è stato semplificato: in base alla disciplina introdotta dal predetto art. 49, comma 3, ed oggi confermata con il Decreto Legge 70/2011 all'odierno esame, quando il dissenso è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione è sempre risolta con deliberazione del Consiglio dei ministri che si pronuncia in 60 giorni, previa intesa con la regione (se il dissenso è tra amministrazione statale e regionale) o previa intesa con la regione e gli enti locali interessati, se il dissenso è tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali.

In ogni caso, se l'intesa non è raggiunta entro 30 giorni, il Consiglio dei Ministri può decidere comunque, essendo il Presidente della Regione, in tale ipotesi, chiamato solo a partecipare al Consiglio dei Ministri.

Specificatamente, il Decreto Legge 70/2010 è intervenuto in merito a tale ultimo periodo che nella versione originaria prevedeva testualmente "*Se l'intesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata*"; il Decreto Legge 70 in parola ha sostituito le parole "nei successivi trenta giorni" con le parole "entro trenta giorni", lasciando tuttavia evidentemente inalterata la disciplina da un punto di vista sostanziale.

Appare quindi necessario ribadire di fronte alla Corte Costituzionale le questioni già espresse con il ricorso avverso l'art. 49, comma 3, del Decreto Legge 78/2010.

L'impugnata disposizione è infatti lesiva delle competenze regionali per i seguenti motivi di

DIRITTO

Illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 2, lett. b) n. 1 nella parte in cui conferma la disposizione di cui all'art. 49, comma 3, D.L. 78/2010 (sostitutivo dei commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater dell'art. 14-quater della legge n. 241/1990), per violazione dell'articolo 117, 3° e 4° comma, e art. 118 Cost. anche sotto il profilo della violazione del principio della leale cooperazione e per violazione dell'art. 120 Cost.

I) La disposizione impugnata interviene a modifi-